

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO – PLUS 21

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CONVENZIONE

“HOME CARE PREMIUM 2019”: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALL'ASSISTENTE SOCIALE DELLO SPORTELLINO SOCIALE E DI INFORMAZIONE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre**, nella Sede Comunale del PLUS 21, sono comparsi i Sigg.:

Dott.ssa **Donatella Pani**, con domicilio presso il Comune di Settimo San Pietro, c.f. 80004000925, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Socio-Culturale e di agire in nome e per conto del Comune di Settimo San Pietro, capofila del PLUS 21;

E

Dott.ssa **Stefania Caschi**, P. Iva **03438610929**;

PREMESSO CHE

A) il Plus 21 ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2019” per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare, bandito dall'Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP in favore di soggetti non autosufficienti e fragili, utenti dell'INPS-Gestione Ex INPDAP residenti nell'ambito territoriale del soggetto aderente;

B) in data 24.07.2020 il Comune di Settimo San Pietro ha dato la propria disponibilità a prorogare sino al 30.09.2020 il proprio ruolo di ente capofila affinché non vengano interrotti i servizi e si garantisca il trasferimento delle procedure in atto al Commissario ad acta o ad altro soggetto gestore individuato dalla Conferenza dei servizi;

C) nelle more della nomina del Commissario ad acta, il Comune di Settimo San Pietro dovrà procedere all'assolvimento delle funzioni di ente capofila, al fine di garantire l'ordinario svolgimento delle attività e non pregiudicare i servizi alla cittadinanza;

D) con determinazione n. 1347 del 28.09.2020 del responsabile dell'Area Socio-Culturale del Comune capofila si dà prosecuzione alle azioni dello sportello sociale e di informazione del progetto Home Care Premium, affidando l'incarico alla dott.ssa **Stefania Caschi** sino al 30.11.2020;

E) non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 c. 14 d.lgs. 165/2001) tali da impedire l'instaurarsi della collaborazione professionale;

F) si rende necessario disciplinare tramite l'apposita convenzione il rapporto tra l'Ente affidante e la professionista affidataria dott.ssa **Stefania Caschi**.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La dott.ssa **Stefania Caschi** s'impegna a prestare la propria opera professionale quale lavoratore autonomo nello sportello sociale e di informazione istituito dal PLUS 21 nell'ambito del Progetto *Home Care Premium 2019* (di seguito denominato *HCP 2019*), con sede presso il PLUS 21 in Via Roma n. 65 a Settimo San Pietro;

ART. 2

La dott.ssa **Stefania Caschi** dovrà prestare la propria professionalità di assistente sociale in stretto raccordo con l'ufficio di piano del PLUS21, l'UVT e il PUA del Distretto Sociosanitario dell'ATS Cagliari e l'operatore preposto alle funzioni di care/case manager;

ART. 3

La dott.ssa **Stefania Caschi** s'impegna ad espletare il servizio secondo quanto stabilito dal Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019;

ART. 4

La dott.ssa **Stefania Caschi** assicura una disponibilità di n. **307,5** (*trecentosettevirgolacinque*) ore da espletare a decorrere dal **01.10.2020** e fino al **30.11.2020**, concordando gli orari con il Direttore del PLUS 21.

ART. 5

L'operatore che espleta il servizio di cui trattasi è obbligato al segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni allo stesso affidate ed i rapporti con l'Ente affidante. E' altresì tenuto a mantenere durante il servizio un comportamento corretto, che in nessun modo sia pregiudizievole per l'Ente e per gli utenti.

Per estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013), la professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 6

E' fatto divieto all'operatore di richiedere compensi agli assistiti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del PLUS 21 e comprese negli orari di attività con la stessa concordati.

ART. 7

Il PLUS 21 si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità dell'attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e si riserva il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni nell'intervento del servizio.

ART. 8

L'Ufficio di Piano segnalerà all'operatore, tramite il Direttore, eventuali carenze di gestione che dovranno essere risolte tempestivamente. Nel caso in cui vengano segnalati più di due disservizi, la cui gravità verrà valutata dal Direttore, si procederà, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., alla risoluzione contrattuale con corrispettivo limitato al periodo di servizio maturato. La risoluzione del contratto sarà preceduta da atto formale di contestazione da parte del Servizio Sociale, al quale l'operatore potrà presentare giustificazioni non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le sanzioni verranno operate con Determinazione del Responsabile dell' Area Socio-Culturale.

ART. 9

L'onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento del suddetto incarico è di **€ 5.421,23** netti, più INPS 4% e più

€ 2,00 per l'imposta di bollo per ciascuna mensilità per un importo complessivo di **€ 5.642,07**.

Al professionista sarà corrisposto il compenso di **€ 17,63** orarie nette, più INPS 4%, per un compenso orario lordo di **€ 18,34**.

I pagamenti avverranno mensilmente dietro presentazione, da parte della professionista, di regolare fattura, che sarà vistata dal Responsabile dell'Area Socio-Culturale per la regolarità delle prestazioni, facendo riferimento al presente atto. La fattura dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte.

ART. 10

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente Codice Univoco Ufficio relativo all'Area Socio-culturale del Comune: **9LFCLT**.

ART. 11

Il rapporto di collaborazione nascente dalla presente convenzione è instaurato di comune accordo tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art. 2222 del C.C. Pertanto i corrispettivi pattuiti non avranno natura di retribuzione, ma di compenso per lavoro autonomo; e non matureranno a favore della dott.ssa **Stefania Caschi**, diritti a ferie, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto e tutti quegli istituti specifici del contratto di lavoro dipendente.

ART. 12

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti, ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla violazione degli accordi contrattuali.

ART. 13

Qualora in vigenza della presente convenzione, i Comuni associati del PLUS 21 procedano alla costituzione o alla individuazione di un soggetto gestore dei servizi in forma associata, diverso dal Comune di Settimo San Pietro, quest'ultimo si riserva di cedere al medesimo la stessa convenzione senza che la professionista possa opporre nulla al riguardo.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e ss. del C.C.

ART. 15

Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, sarà devoluta in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dall'operatrice, uno dalla Amministrazione Comunale ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti. Si applicheranno le norme di cui agli artt. 810 e ss. del C.P.C.

ART. 16

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR"), i dati forniti dall'Amministrazione Comunale saranno trattati dalla dott.ssa **Stefania Caschi** esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare.

Con la presente convenzione si designa la dott.ssa **Stefania Caschi** a Responsabile del trattamento dei dati inerenti le prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR").

ART. 17

Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n. 5 pagine a video. Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Resp.le dell'Area Socio Culturale

Dott.ssa Donatella Pani

f.to digitalmente

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Stefania Caschi

f.to digitalmente